

Spett.le

ENTE FIERA DI FOGGIA  
Corso del Mezzogiorno, 1

71121 FOGGIA

**Oggetto: Bando di gara ENTE FIERA DI FOGGIA "lavori per la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità a servizio del quartiere fieristico di Foggia"**

A seguito di segnalazione da parte di imprese associate rileviamo le seguenti anomalie relative alla procedura in oggetto.

Malgrado il bando attesti che il progetto esecutivo sia stato validato in data 12 aprile 2016, si riscontra che gli elaborati progettuali non sono redatti secondo la normativa vigente di cui alle Norme Tecniche di costruzione approvate con Decreto Ministero Infrastrutture del 14 gennaio 2008. (vedasi all. stralcio "fascicolo di calcolo" che in calce riporta la data di giugno 2007)

Nella Relazione di Calcolo delle Strutture (Cartella n.4, Elaborato 3, Fase 3, Revisione 4), a pagina 3, si afferma che *"L'opera è ubicata in zona sismica 2 ai sensi della classificazione allegata all'Ordinanza P.C.M. n° 3274 del 20 Marzo 2003. Il progetto delle strutture è stato eseguito in conformità con il D.M. del 1996 utilizzando quale metodo di verifica quello agli stati limite. L'azione sismica è stata definita in conformità alla citata ordinanza."*

Nella Relazione Generale Illustrativa (Cartella n.1, Elaborato 2, Fase 3, Revisione 5), a pagina 9, si afferma che *"ai fini del rispetto delle norme vigenti in materia di edilizia sismica, il progetto esecutivo delle strutture in cemento armato risulta depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Foggia in data 04.08.2009 - prat. n° 319/08 del registro delle OO.PP. - prot. n° 17335 del 05.11.2008"*. Tale mancato aggiornamento, impatta e rileva ancor di più in quanto ai fini della valutazione dell'offerta tecnica presentata dai concorrenti, sarà attribuito un punteggio di 65/75 sulla base: a) dell'adeguamento del progetto esecutivo ai nuovi "Criteri Ambientali Minimi" di cui al decreto Ministero Ambiente e Tutela del territorio e del Mare 24 dicembre 2015 (punti 30/75); b) delle migliorie progettuali proposte per l'esecuzione dei lavori – punti 35/75 (leggasi pag. 12: *"...il progetto delle opere è stato depositato presso la competente struttura ai sensi delle norme per le costruzioni in zona sismica vigenti all'epoca del deposito stesso."*, che supponiamo essere 2007), le quali dovranno essere presentate dall'impresa secondo un livello di definizione pari alla progettazione esecutiva (in termini di specifiche ed elaborati grafici).

Conseguentemente, è prescritto che dei miglioramenti proposti a livello esecutivo, il concorrente debba assumersi il relativo onere di ingegnerizzazione dell'intero progetto. A tal fine, il disciplinare dispone che l'offerta migliorativa deve essere corredata da tutti gli elaborati tecnici redatti ai sensi del DPR n. 207/'10, tra cui la Relazione geologica corredata dalle indagini necessarie per la determinazione della categoria del terreno ai fini dell'azione sismica (A, B, C, D).

Appare evidente non solo la palese violazione della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme antisismiche proprio in questo momento di particolare allarme e sensibilità sociale alla problematica, ma altresì l'illogicità della scelta arbitraria della stazione appaltante, la quale richiede - ai fini di un considerevole punteggio - l'adeguamento ai vigenti C.A.M. e soluzioni progettuali a livello esecutivo che ovviamente devono rispettare le vigenti N.T.C. di cui al suddetto D.M. 14/1/2008.


Altrettanto vessatoria e sproporzionata appare, altresì, la clausola (pag. 12) che prescrive al concorrente di obbligarsi nei confronti dell'ente appaltante *“affinché il tecnico sottoscrittore degli elaborati venga impegnato al compimento delle operazioni di verifica da effettuare in sede di validazione del progetto esecutivo così come integrato dalle migliorie proposte”*.

Altra anomalia riscontrata riguarda il criterio di valutazione di cui al punto 1.3) lettera c del disciplinare di gara.

In particolare, gli elaborati relativi agli impianti Meccanici ed a Fluido editati sin dal 2007 sono stati aggiornati al 2014 ma non recepiscono le recenti normative in materia di risparmio energetico e le relazioni tecniche di calcolo non sono state elaborate con procedure conformi alle vigenti norme di legge. Oltre al citato DM 24-12-2015 (a cui si riferiscono le varianti migliorative a Base di gara), sono disattesi il D.Lgs. 28/2011, il Dm 26/06/2015, il DLgs 102/14 come modificato dal DLgs 141/16 e le nuove norme UNI 11300 in vigore dal 29/06/2016. Si rileva anche l'inosservanza di alcuni regolamenti regionali, tra cui il RR 9/12/20013 n. 26.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato si invita codesto rispettabile Ente Appaltante a fornire chiarimenti in merito valutando la rettifica delle suddette previsioni di gara.

In attesa di un vostro cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

  
IL PRESIDENTE  
(Dott. Gerardo Biancofiore)